AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 243 DEL 20/02/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E LA FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI DEL VENETO ETS PER LA FORNITURA E IL PROCUREMENT DI TESSUTI OMOLOGHI. VALIDITÀ DALL'1/01/2025 AL 31/12/2027.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 227/25

Firmato digitalmente da SIMIONATO Patrizia il 20/02/2025 15:47

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce:

"Con deliberazione n. 2179 del 29/12/2022 e successiva n. 346 del 24/03/2023, l'U.L.SS. 8 Berica stipulava con la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS, con sede legale a Treviso, Piazzale Ospedale, 1 C.F. – P.IVA. 04478760269 una convenzione per la fornitura e il *procurement* di tessuti omologhi, secondo le modalità ed i termini indicati nella stessa convenzione, di durata triennale e con scadenza al 31/12/2024.

Il rapporto convenzionale tra l'Azienda e la Fondazione è giunto a scadenza il 31/12 u.s. e sussiste l'interesse delle parti al rinnovo per ulteriori tre anni, con decorrenza a partire dall' 1/01/2025.

Il costo previsto per la collaborazione con la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS per gli anni 2025-2026-2027, sulla scorta dei dati storici, è stimato in circa € 100.000,00 annui e dunque il costo complessivo stimato per la durata triennale della Convenzione è pari a complessivi ed omnicomprensivi € 300.000,00 IVA esente.

Alla luce di quanto rappresentato, si propone di rinnovare la convenzione per la fornitura e il *procurement* di tessuti omologhi tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS a valere per il triennio 01/01/2025 – 31/12/2027 secondo le modalità e alle condizioni riportate tutte nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione tra l'Azienda U.L.SS. 8 "Berica" e la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS, avente ad oggetto la fornitura e il procurement di tessuti omologhi, a valere per il triennio 01/01/2025 – 31/12/2027, secondo le modalità e alle condizioni tutte riportate nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante (all. 1);

2. di prendere atto del Tariffario della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS, allegato alla Convenzione di cui al punto 1 e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 2);

3. di prendere atto della Scheda di rintracciabilità dei tessuti, allegata alla Convenzione di cui al punto 1 e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 3);

4. di prendere atto dell'Atto di nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei Dati di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 della Fondazione da parte dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica (all. 4);

5. di prendere atto dell'Atto di nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei Dati di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica da parte della Fondazione (all. 5);

6. di prendere atto che la spesa preventivata per le prestazioni di cui alla convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS è pari a complessivi € 300.000,00 e sarà posta a carico dei rispettivi bilanci sanitari anni 2025-2026-2027 nella seguente declinazione:
   - anno 2025: spesa € 100.000,00 - Conto 54.02.0000.64, conto regionale B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro;
   - anno 2026: spesa € 100.000,00 – Conto 54.02.0000.64, conto regionale B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro;
   - anno 2027: spesa € 100.000,00 - Conto 54.02.0000.64, conto regionale B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro;

7. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;

8. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LA FORNITURA E IL PROCUREMENT DI TESSUTI OMOLOGHI

Tra

Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS, con sede in 31100 Treviso – Via dell'Ospedale, n. 3 c.f. – p.i. 04478760269 legalmente rappresentata, per questo atto, dal Presidente, Prof. Giorgio Palù e di seguito denominata "Fondazione"

e

L'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", con sede in Viale F. Rodolfi n. 37 CAP 36100 Vicenza (VI), codice fiscale e partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Patrizia Simionato, nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda U.L.SS.",

PREMESSO CHE:

- La Fondazione è dedicata al coordinamento generale di rete e alla selezione, raccolta, conservazione e distribuzione di tessuti omologhi (*homograft* cardiaci, tessuti vascolari, tessuti placentari, tessuti muscolo scheletrici, tessuti nervosi, tessuto adiposo, tracheale e derma) e ha adottato un sistema certificato di procedure per le operazioni di raccolta, processazione, conservazione e distribuzione dei tessuti omologhi, in conformità alle specifiche linee guida nazionali;
- Con deliberazione n. 1787 del 20/11/2019 l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", stipulava con la Fondazione una convenzione per la fornitura e il *procurement* di tessuti omologhi, di durata triennale e con scadenza al 31/12/2024;
- Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al rinnovo triennale della convenzione,

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

-Art. 1 - Oggetto

La Fondazione si impegna a fornire all'Azienda U.L.SS., su richiesta delle Unità Operative di quest'ultima e all'uopo autorizzate, tessuti omologhi idonei al trapianto/impianto nei limiti della disponibilità e come da tariffario vigente allegato (all. 1), secondo le formalità di richiesta di cui al successivo art. 2.

Il tessuto omologo inviato per il trapianto/impianto sarà accompagnato da certificazione che lo garantisce idoneo all'impiego clinico.

-Art. 2 – Criteri di richiesta.

La richiesta di tessuti omologhi per trapianto/impianto dovrà essere inoltrata alla Fondazione con la maggiore tempestività possibile, alla mail info@fbtv.it o altro mezzo previsto dalla stessa, utilizzando la modulistica di richiesta fornita dalla Fondazione. La richiesta deve essere munita delle autorizzazioni sanitaria ed amministrativa che la convalidino e che ne determinino l'esecutività. In assenza delle citate autorizzazioni la richiesta non sarà evasa.

In caso di indisponibilità da parte della Fondazione dei tessuti omologhi richiesti per trapianto/impianto, l'Azienda U.L.SS. potrà liberamente rivolgersi ad altre strutture per la fornitura.

-Art. 3 – Costi e spese.

Il rimborso spese per ciascun tessuto omologo idoneo al trapianto/impianto fornito dalla Fondazione è stabilito sulla base del tariffario da questa adottato a partire dal 01/06/2023 e comunicato con lettera Prot. 2023/093 in data 16/05/2023.

Eventuali variazioni delle tariffe, successivamente deliberate dalla Fondazione, verranno tempestivamente comunicate all'Azienda U.L.SS. che dovrà esprimere il proprio parere favorevole alle modifiche.

Rimangono a carico della struttura richiedente le spese di trasporto ordinario ed in urgenza dalla Fondazione all'Unità Operativa di destinazione dei tessuti omologhi idonei all'impiego clinico. Detto trasporto avverrà per mezzo di corriere selezionato. Nel caso in cui il tessuto omologo già consegnato non fosse più di necessità per l'Unità Operativa richiedente, dovrà esserne fatta richiesta scritta di restituzione alla Fondazione. La restituzione potrà avvenire soltanto previa autorizzazione scritta da parte della Fondazione e dovrà essere eseguita con modalità tecniche indicate dalla stessa e tali da preservare l'integrità e la funzionalità del tessuto, pena l'addebito dello stesso. I costi inerenti la restituzione saranno in ogni caso a carico dell'Unità Operativa che procede alla restituzione.

Ad intervento eseguito, il chirurgo utilizzatore dovrà compilare ed inviare alla mail info@fbtv.it (o con altre modalità introdotte da FBTV) la "scheda di rintracciabilità" (All. 2), riportante l'utilizzo del tessuto e i dati del ricevente, nel rispetto della normativa vigente, sezione G "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuto a scopo di trapianto" documento tecnico Accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti 66/CSR seduta 8 marzo 2018.

-Art. 4 – Garanzia reintegro tessuti.

In caso di scompenso precoce del tessuto, adeguatamente documentate e non avvenuto per responsabilità del richiedente, il tessuto omologo per il re-intervento sarà fornito tempestivamente e senza addebito dei relativi costi.

- Art. 5 – Gestione della Convenzione.

Ogni comunicazione tra le parti e riguardante la presente Convenzione dovrà essere indirizzata come segue:

- aspetti clinici, controversie e Codice Etico:

Azienda U.L.SS. 8 Berica	Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto
Dott. Alberto Momoli – UOC Ortopedia Vicenza	Dott.ssa Diletta Trojan – Direttore
Tel. + 39 0444 752821	Tel. +39 0422 322951
Email: segreteria.ortopedia@aulss8.veneto.it	Email. dtrojan@fbtv.it
Dott. Miraldo Colombini – UOC Ortopedia Arzignano	
Tel. + 39 0444 479535	
Email: segreteria.ortopedia.arz@aulss8.veneto.it	
Dott. Vincenzo Furfaro – UOC Ortopedia Valdagno	
Tel. + 39 0445 484756	
email: segreteria.ortopedia.valdagno@aulss8.veneto.it	
Dott. Domenico Milite – UOC Chirurgia Vascolare Vicenza	
Tel. + 39 0444 752565	
Email: segreteria.chirvascolare@aulss8.veneto.it	
Dott. Lorenzo Alvaro – UOC Neurochirurgia	
Tel. + 39 0444 753826	
Email: segreteria.neurochirurgia@aulss8.veneto.it	
Dott. Oscar Banzato – UOC Chirurgia Generale 2 Noventa Vicentina	
Tel. + 39 0444 755696	
Email chirurgia.noventa@aulss8.veneto.it	

- Programmazione degli interventi, distribuzione di tessuti:

Azienda U.L.SS. 8 Berica	Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto
Sig. Mirco Carraro – Gruppo Operatorio Ortopedia Vicenza Tel. + 39 0444 753700	Dott.ssa Elisa Cogliati Tel +39 0422 322958 Email: ecogliati@fbtv.it
Sig.ra Delphine Fogliato – Coordinatore Ortopedia Arzignano Tel. + 39 0444 479534	
Sig.ra Santolin Stefania – Gruppo Operatorio Valdagno Tel. +39 0445 484560	
Sig. Michele Volpin – Gruppo Operatorio Chirurgia Vascolare Tel. +39 0444 754134	
Sig. Manuele Catalano – UOC Neurochirurgia Tel. +39 0444 753826	
Sig. Simone Stefanello - Gruppo Operatorio Noventa Vicentina Tel. + 39 0444 755830	

- Aspetti amministrativi

Azienda U.L.SS. 8 Berica	Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto
Nicole Giudice – Ufficio Marketing e Fatturazione Tel. + 39 0444 757163 e-mail: nicole.giudice@aulss8.veneto.i	Dott.ssa. Daniela Vici Tel +39 0422 328299 e-mail dvici@fbtv.it

-Art. 6 – Modalità di pagamento.

L'Azienda U.L.SS. si impegna ad evadere i rimborsi dovuti alla Fondazione entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura, con le modalità indicate nelle fatture

stesse (bonifico bancario: Iban IT43 L030 6912 0801 0000 0016 630– presso Intesa Sanpaolo Treviso). In caso di ritardato o mancato pagamento, decorreranno gli interessi di mora da calcolare nella misura del saggio legale.

-Art 7 – Attività di promozione e collaborazione scientifica.

L'Azienda U.L.SS., riconosciuto l'alto valore sociale e scientifico dell'atto di donazione di tessuti omologhi a scopo di trapianto/impianto, si impegna a collaborare, con tutto il proprio personale sanitario, alla promozione e allo sviluppo delle relative attività di prelievo, anche mantenendo e sviluppando rapporti di carattere scientifico con la Fondazione.

-Art. 8 – *Procurement* dei tessuti.

L'Azienda U.L.SS. si impegna a realizzare il *procurement* dei tessuti omologhi da vivente e cadavere, secondo le modalità previste dalle procedure operative della Fondazione.

Compete al personale sanitario della predetta Azienda U.L.SS. prendere i necessari contatti con i donatori o i familiari del donatore legittimati ad esprimere il consenso, ottenerne il consenso ed osservare le disposizioni in tema di prelievi.

A- Per l'acquisizione di tessuti da donatore vivente, la Fondazione fornisce gratuitamente, su richiesta delle Unità Operative dell'azienda U.L.SS. richiedente, gli appositi contenitori idonei per il trasporto dei tessuti prelevati. Ogni tessuto omologo prelevato presso l'Azienda U.L.SS. dovrà essere accompagnato dall'anamnesi del donatore, da provette di sangue con anticoagulanti del donatore e dai referti sierologici già eseguiti. Diversa procedura o standard operativo potrà essere adattata da FBTV per adeguarsi a mutamenti che dovessero intervenire nella normativa di riferimento; in tali casi la diversa procedura o standard operativo verrà portata a conoscenza della

Struttura Sanitaria convenzionata e subordinata ad approvazione scritta della stessa. Rimangono a carico della Fondazione le spese di trasporto dall'Ospedale mittente alla sede della Fondazione stessa dei tessuti omologhi prelevati e confezionati. Detto trasporto avverrà a mezzo corriere selezionato dalla Fondazione o con altre modalità da definire in accordo tra le parti.

B- Per l'acquisizione di tessuti da cadavere, l'Azienda U.L.SS. s'impegna a segnalare il potenziale donatore alla Fondazione, a raccogliere l'anamnesi e a effettuare i prelievi di sangue, secondo la procedura richiamata in premessa, al fine di permetterne il prelievo. Accertata l'idoneità del donatore, la Fondazione si renderà disponibile al prelievo dei tessuti *in loco* con propria equipe, che potrà essere supportata o vicariata da idoneo personale a ciò autorizzato dall'Azienda U.L.SS. medesima. Tutte le spese sostenute dall'equipe della Fondazione, inerenti e conseguenti l'attività di prelievo di cui al presente articolo, debitamente autorizzate e documentate, saranno a carico della Fondazione stessa, beneficiaria dell'attività di *procurement.*

-Art. 9 – Durata.

La presente Convenzione decorre dal 01/01/2025 e sarà comunque valida fino al 31/12/2027.

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso minimo di 90 gg. dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

Per le forniture di tessuti omologhi effettuate prima della sottoscrizione della presente convenzione, le parti si danno reciprocamente atto che saranno applicate le tariffe deliberate al tempo delle singole forniture di riferimento, nonché le restanti condizioni qui stabilite, comprese quelle di pagamento.

-Art. 10 – Integrazioni successive.

Le parti convengono che, secondo necessità, questa convenzione base potrà essere integrata da successivi allegati che faranno parte integrante della medesima e che saranno riferiti all'attività di raccolta, di conservazione e di distribuzione di specifici tessuti (ad esempio: tessuti cardio-vascolari, oppure tessuti osteo-tendinei, eccetera). In questo caso, gli allegati regoleranno le specificità operative relative ai singoli tessuti omologhi a cui faranno riferimento, rinviando la parte generale al presente testo.

-Articolo 11 – Tutale della privacy e trattamento dati.

Le parti convengono che la Fondazione e l'Azienda U.L.SS., nella qualità di Titolari del trattamento dei dati, rispettivamente dei pazienti donatori l'una, e dei pazienti riceventi l'altra, provvederanno con atto separato a nominarsi reciprocamente Responsabili del trattamento dei dati come previsto dall'art. 28 Reg. EU 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

- Art. 12 – Responsabilità.

La Fondazione assicura che i tessuti forniti all'Azienda U.L.SS. provengono da donazioni ai sensi della vigente normativa e sono distribuiti da Fondazione nei limiti della disponibilità, secondo criteri equi e trasparenti, senza distinzione di genere, religione, appartenenza nazionale, credo, colore, in accordo con le proprie procedure operative, le linee guida del Centro Nazionale Trapianti, le norme italiane ed europee. La Fondazione si impegna ad eseguire un'accurata ed attenta valutazione sull'idoneità del donatore basata sullo stato clinico e fisico, sulla storia medica e sociale e sui risultati degli esami sierologici effettuati sui donatori. I tessuti sono accompagnati dalla certificazione attestante l'idoneità all'utilizzo e comprovante l'avvenuta

selezione del donatore, volta a ridurre il rischio di patologie trasmissibili mediante il trapianto.

Art. 13 – Registrazione ed imposta di bollo.

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis, allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 14 – Risoluzione amichevole e foro competente.

Le parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione e a proposito della presente convenzione entro un termine massimo di 30 giorni.

In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Vicenza.

Vicenza, lì

Letto, firmato e sottoscritto.

Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS	Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica
(Prof. Giorgio Palù)	(dott.ssa Patrizia Simionato)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti specificamente sottoscrivono le clausole di cui agli articoli 9,12 e 14.

	Fondazione Banca dei Tessuti	Il Direttore Generale dell'Azienda
	del Veneto ETS	U.L.SS. n. 8 Berica
	(Prof. Giorgio Palù)	(dott.ssa Patrizia Simionato)

FBTV
Fondazione
Banca dei Tessuti
del Veneto ETS

TARIFFARIO TESSUTI

Rimborsi per le varie tipologie di tessuto umano per trapianto

Validità dal 1° giugno 2023

TESSUTI CARDIACI

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
CS101	VALVOLA AORTICA	**3.680,00**	pz
CS102	VALVOLA POLMONARE BIFORCATA/MONOFORCATA	**3.680,00**	pz
CS103	VALVOLA POLMONARE	**2.932,50**	pz
CS201	CONDOTTO NON VALVOLATO AORTICO	**2.213,75**	pz
CS202	CONDOTTO NON VALVOLATO POLMONARE	**1.960,75**	pz
CS400	EMIPOLMONARE	**1.320,00**	pz
CS500	MONOCUSPIDE POLMONARE	**1.138,50**	pz
CS300	PERICARDIO	**10,35**	cm^2
CSDC300	PERICARDIO DECELLULARIZZATO	**18,40**	cm^2

TESSUTI VASCOLARI

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
VS102	AORTA TORACICA/ADDOMINALE	**1.581,25**	pz
VS200	CARREFOUR AORTICO	**3.220,00**	pz
VS205	CARREFOUR VENOSO	**4.000,00**	pz
VS300	SEGMENTI ARTERIOSI	**41,40**	cm
VS301	SEGMENTI VENOSI	**34,50**	cm
VS351	VENA OMBELICALE	**34,50**	cm

MEMBRANA AMNIOTICA CRIOCONSERVATA

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
HAM100	MEMBRANA AMNIOTICA CM 3X3	**204,75**	pz
HAM102	MEMBRANA AMNIOTICA CM 6X6	**982,80**	pz
HAM221	MEMBRANA AMNIOTICA CM 10 X 12.5	**3.240,00**	pz
HAM241	MEMBRANA AMNIOTICA CM 10 X 15	**3.888,00**	pz
HAM101	MEMBRANA AMNIOTICA ALTRE DIMENSIONI	**28,08**	cm^2

MEMBRANA AMNIOTICA OMOGENATA CONGELATA

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
HAM301	MEMBRANA AMNIOTICA OMOGENATA 5ML USO NON OCULARE	**210,60**	pz
HAM302	MEMBRANA AMNIOTICA OMOGENATA 2,5ML USO NON OCULARE	**110,00**	pz

MEMBRANA AMNIOTICA LIOFILIZZATA

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m
FDHAM33	MEMBRANA AMNIOTICA CM 3x3	**286,00**	pz
FDHAM66	MEMBRANA AMNIOTICA CM 6x6	**1.072,50**	pz
FDHAM1001	MEMBRANA AMNIOTICA - ALTRE DIMENSIONI	**29,70**	cm^2
FDHAM3000	MEMBRANA AMNIOTICA 3 STRATI	**38,50**	cm^2

TESSUTI OSSEI E CARTILAGINEI CONGELATI

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
FMS200	EPIFISI FEMORALE/OMERALE	**13,20**	g
FMS201	EMIBACINO	**4.620,00**	pz
FMS202	CRESTA ILIACA	**18,15**	g
FMS203	STECCA TRICORTICALE CRESTA ILIACA (3 cm lunghezza x 1-2 cm larghezza)*	**413,60**	pz
FMS204	STECCA BICORTICALE CRESTA ILIACA (3 cm lunghezza x 1-2 cm larghezza)*	**364,10**	pz
FMS205	STECCA MONOCORTICALE CRESTA ILIACA (3 cm lunghezza x 1-2 cm larghezza)*	**320,10**	pz
FMS206	CUBETTI DI SPONGIOSA	**20,90**	g
FMS207	CARTILAGINE COSTALE	**88,02**	cm
FMS210	FEMORE	**3.580,50**	pz
FMS212	CONDILO/I FEMORALE/I	**13,20**	g
FMS222	TIBIA	**3.118,50**	pz
FMS223	PIATTO TIBIALE	**13,20**	g
FMS233	DIAFISI	**77,00**	cm
FMS235	STECCA	**52,80**	cm
FMS236	PERONE	**1.039,50**	pz
FMS239	ASTRAGALO	**1.007,60**	pz
FMS242	VERTEBRA	**990,00**	pz
FMS245	OMERO	**2.772,00**	pz
FMS246	OMERO CON CUFFIA DEI ROTATORI	**3.135,00**	pz
FMS251	ULNA	**2.068,00**	pz
FMS253	RADIO	**2.068,00**	pz
FMS260	FALANGE (MANO/PIEDE)	**346,50**	pz
FMS261	ALTRI SEGMENTI OSSEI MINORI	**440,00**	pz
FMS262	ARTICOLAZIONE INTERA (GOMITO/GINOCCHIO/ALTRI)	**4.042,50**	pz
FMS263	PIATTO STERNALE CON CARTILAGINE COSTALE	**4.620,00**	pz

** Misura standard indicativa*

CHIPS OSSEE CONGELATE

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
FMS143	CHIPS SPONGIOSA GRANDE *(Confezioni: 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50)*	**33,48**	g
FMS243	CHIPS SPONGIOSA MEDIA *(Confezioni: 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50)*	**33,48**	g
FMS343	CHIPS SPONGIOSA FINE *(Confezioni: 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50)*	**33,48**	g
FMS144	CHIPS DI CORTICOSPONGIOSA GRANDE *(Confezioni: 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50)*	**33,48**	g
FMS244	CHIPS DI CORTICOSPONGIOSA MEDIA *(Confezioni: 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50)*	**33,48**	g
FMS344	CHIPS DI CORTICOSPONGIOSA FINE *(Confezioni: 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50)*	**33,48**	g

TESSUTI TENDINEI, MENISCHI E FASCE LATE CRIOCONSERVATI

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
FMS265	MENISCO MEDIALE/LATERALE	**984,40**	pz
FMS266	MENISCHI CON PIATTO TIBIALE	**2.916,40**	pz
FMS268	TENDINE GRACILE E SEMITENDINOSO	**1.467,40**	pz

TESSUTI TENDINEI, MENISCHI E FASCE LATE CRIOCONSERVATI

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
FMS269	TENDINE D'ACHILLE	**1.467,40**	pz
FMS270	EMITENDINE D'ACHILLE	**1.053,40**	pz
FMS271	TENDINE ROTULEO INTERO	**1.932,00**	pz
FMS272	EMITENDINE ROTULEO	**1.449,00**	pz
FMS273	TENDINE ROTULEO INTERO E TENDINE QUADRICIPITE	**2.058,50**	pz
FMS275	TENDINE QUADRICIPITE	**1.053,00**	pz
FMS290	TENDINE TIBIALE ANTERIORE/POSTERIORE	**1.099,40**	pz
FMS293	FASCIA LATA: MISURA 1 <50 cm^2	**690,00**	pz
FMS294	FASCIA LATA: MISURA 2 >50 cm2 <100 cm^2	**823,40**	pz
FMS295	FASCIA LATA: MISURA 3 >100 cm2 <150 cm^2	**995,90**	pz
FMS296	FASCIA LATA: MISURA 4 >150 cm^2	**1.168,40**	pz
FMS301	TENDINE GRACILE	**575,00**	pz
FMS302	TENDINE SEMITENDINOSO	**575,00**	pz
FMS303	TENDINE PERONEO BREVE	**575,00**	pz
FMS304	TENDINE ESTENSORE/FLESSORE ALLUCE	**575,00**	pz
FMS307	TENDINE ESTENSORE/FLESSORE LUNGO DITA	**575,00**	pz
FMS313	TENDINE PERONEO LUNGO	**1.099,40**	pz

TESSUTI OSSEI LIOFILIZZATI

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
FDMS203	STECCA CRESTA ILIACA TRICORTICALE (3 cm lunghezza x 1-2 cm larghezza)*	**792,75**	pz
FDMS204	STECCA CRESTA ILIACA BICORTICALE (3 cm lunghezza x 1-2 cm larghezza)*	**472,50**	pz
FDMS205	STECCA CRESTA ILIACA MONOCORTICALE/CONDILO FEMORALE (3 cm lunghezza x 1-2 cm larghezza)*	**472,50**	pz
FDMS206	CUBETTO DI SPONGIOSA	**630,00**	pz

** Misura standard indicativa*

CHIPS OSSEE LIOFILIZZATE

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
FDMS143.1	CHIPS SPONGIOSA GRANDE 1CC	**69,30**	pz
FDMS143.3	CHIPS SPONGIOSA GRANDE 3CC	**150,15**	pz
FDMS143.5	CHIPS SPONGIOSA GRANDE 5CC	**232,05**	pz
FDMS143.10	CHIPS SPONGIOSA GRANDE 10CC	**424,60**	pz
FDMS143.20	CHIPS SPONGIOSA GRANDE 20CC	**726,00**	pz
FDMS143.30	CHIPS SPONGIOSA GRANDE 30CC	**1.002,10**	pz
FDMS143.50	CHIPS SPONGIOSA GRANDE 50CC	**1.540,00**	pz
FDMS243.1	CHIPS SPONGIOSA MEDIA 1CC	**69,30**	pz
FDMS243.3	CHIPS SPONGIOSA MEDIA 3CC	**150,15**	pz
FDMS243.5	CHIPS SPONGIOSA MEDIA 5CC	**232,05**	pz
FDMS243.10	CHIPS SPONGIOSA MEDIA 10CC	**424,60**	pz
FDMS243.20	CHIPS SPONGIOSA MEDIA 20CC	**726,00**	pz
FDMS243.30	CHIPS SPONGIOSA MEDIA 30CC	**1.002,10**	pz
FDMS243.50	CHIPS SPONGIOSA MEDIA 50CC	**1.540,00**	pz
FDMS343.1	CHIPS SPONGIOSA FINE 1CC	**69,30**	pz
FDMS343.3	CHIPS SPONGIOSA FINE 3CC	**150,15**	pz
FDMS343.5	CHIPS SPONGIOSA FINE 5CC	**232,05**	pz
FDMS343.10	CHIPS SPONGIOSA FINE 10CC	**424,60**	pz
FDMS343.20	CHIPS SPONGIOSA FINE 20CC	**726,00**	pz
FDMS343.30	CHIPS SPONGIOSA FINE 30CC	**1.002,10**	pz
FDMS343.50	CHIPS SPONGIOSA FINE 50CC	**1.540,00**	pz
FDMS144.1	CORTICOSPONGIOSA GRANDE 1CC	**64,05**	pz

CHIPS OSSEE LIOFILIZZATE

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
FDMS144.3	CORTICOSPONGIOSA GRANDE 3CC	**141,75**	pz
FDMS144.5	CORTICOSPONGIOSA GRANDE 5CC	**216,30**	pz
FDMS144.10	CORTICOSPONGIOSA GRANDE 10CC	**391,60**	pz
FDMS144.20	CORTICOSPONGIOSA GRANDE 20CC	**682,00**	pz
FDMS144.30	CORTICOSPONGIOSA GRANDE 30CC	**947,10**	pz
FDMS144.50	CORTICOSPONGIOSA GRANDE 50CC	**1.468,50**	pz
FDMS244.1	CORTICOSPONGIOSA MEDIA 1CC	**64,05**	pz
FDMS244.3	CORTICOSPONGIOSA MEDIA 3CC	**141,75**	pz
FDMS244.5	CORTICOSPONGIOSA MEDIA 5CC	**216,30**	pz
FDMS244.10	CORTICOSPONGIOSA MEDIA 10CC	**391,60**	pz
FDMS244.20	CORTICOSPONGIOSA MEDIA 20CC	**682,00**	pz
FDMS244.30	CORTICOSPONGIOSA MEDIA 30CC	**947,10**	pz
FDMS244.50	CORTICOSPONGIOSA MEDIA 50CC	**1.468,50**	pz
FDMS344.1	CORTICOSPONGIOSA FINE 1CC	**64,05**	pz
FDMS344.3	CORTICOSPONGIOSA FINE 3CC	**141,75**	pz
FDMS344.5	CORTICOSPONGIOSA FINE 5CC	**216,30**	pz
FDMS344.10	CORTICOSPONGIOSA FINE 10CC	**391,60**	pz
FDMS344.20	CORTICOSPONGIOSA FINE 20CC	**682,00**	pz
FDMS344.30	CORTICOSPONGIOSA FINE 30CC	**947,10**	pz
FDMS344.50	CORTICOSPONGIOSA FINE 50CC	**1.468,50**	pz

TESSUTI OSSEI DEMINERALIZZATI LIOFILIZZATI

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
FDMS134	OSSO DEMINERALIZZATO IN PASTA, PUTTY, GEL 1 CC	**147,00**	pz
FDMS135	OSSO DEMINERALIZZATO IN PASTA, PUTTY, GEL 2,5 CC	**283,50**	pz
FDMS136	OSSO DEMINERALIZZATO IN PASTA, PUTTY, GEL 5 CC	**472,50**	pz
FDMS137	OSSO DEMINERALIZZATO IN PASTA, PUTTY, GEL 10 CC	**840,00**	pz

TESSUTO ADIPOSO

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
ADP100	ADIPOSO ESCLUSIVAMENTE USO AUTOLOGO	**190,00**	pz
ADP101	VALIDAZIONE TESS. AUTOLOGO ADIPOSO (PROCESS, ESEC. ESAMI E STOCCAGGIO)	**985,00**	pz

DERMA

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
FDDERM100	DERMA DECELLULARIZZATO LIOFILIZZATO	**17,05**	cm^2
FDERM100	DERMA DECELLULARIZZATO CRIOCONSERVATO	**15,40**	cm^2

ALTRI TESSUTI

Codice	Descrizione	Tariffa in euro	U.m.
FMS277	NERVO	**935,28**	pz
FMS282	SEG. EXTRATARIFFARIO CRIOCON. PRELEVATO SU SPECIFICA RICHIESTA	**2.750,00**	pz
FMS382	SEG. EXTRATARIFFARIO CONGELATO PRELEVATO SU SPECIFICA RICHIESTA	**2.750,00**	pz
FMS621	TESSUTO ESCLUSIVAMENTE USO AUTOLOGO E 1 ANNO CONSERVAZIONE	**486,00**	pz
FMS622	STOCCAGGIO SEGMENTO AUTOLOGO PER ANNO	**172,50**	pz
FMS306	ANELLO CARTILAGINEO TRACHEALE	**264,00**	pz

SERVIZI

Codice	Descrizione	Tariffa in euro
SER101	CONFEZIONAMENTO IMBALLO LIOFILIZZATO PICCOLO	**22,00**
SER101G	CONFEZIONAMENTO IMBALLO LIOFILIZZATO GRANDE	**34,00**
SER107	CONFEZIONAMENTO IMBALLO CONGELATO PICCOLO	**46,00**
SER107G	CONFEZIONAMENTO IMBALLO CONGELATO GRANDE	**106,00**
SER211	ADDEBITO PER EVASIONE RICHIESTE INTERVENTO NELLO STESSO GIORNO LAVORATIVO RISPETTO ALL'ARRIVO DELLA RICHIESTA*	**180,00**
SER212	ADDEBITO PER EVASIONE RICHIESTE PER INTERVENTO NEL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO RISPETTO ALL'ARRIVO DELLA RICHIESTA*	**100,00**
SER110	FEE GESTIONE TESSUTI ACQUISTATI DA ALTRA BANCA	+10% rispetto a costo acquisto**
SER302	TRASPORTO CORRIERE ESPRESSO SU CHIAMATA	Variabile in base alla destinazione
SER420	NEXTDAY TREVISO E PROVINCIA	**24,40**
SER430	NEXTDAY ITALIA	**30,50**
SER430	NEXTDAY ITALIA (ISOLE, PUGLIA, CALABRIA E LOCALITÀ MINORI)/ESTERO	Variabile in base alla destinazione

* *Giorni lavorativi: lunedì-venerdì ore 08:00-16:30*

** *Costo sostenuto da FBTV per acquisizione tessuti da altra banca*

TARIFFARIO - Per il rimborso dei costi sostenuti per le prestazioni sanitarie relative al prelievo, alla raccolta, alla processazione, alla conservazione, alla registrazione, alla certificazione e alla distribuzione di tessuti umani per trapianto.

Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS
Via dell'Ospedale, 3 31100 Treviso
t. 0039 0422 322280 - info@fbtv.it - info@pec.fbtv-treviso.org
C.F./P.IVA 04478760269 www.fbtv.it

Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus

Sede Legale : Piazzale Ospedale, 1 - 31100 Treviso
Sede Operativa : Via dell'Ospedale, 3 - 31100 Treviso
+39 0422-322280 reperibilità +39 320 6132439 c.f. e p.iva IT 04478760269
www.fbtv-treviso.org e-mail: info@fbtv-treviso.org pec: info@pec.fbtv-treviso.org

Centro Nazionale Trapianti

FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI DI TREVISO
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SCHEDA DI RINTRACCIABILITA'

LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI PARTE OBBLIGATORIA E INVIATA AD IMPIANTO AVVENUTO AL N° DI FAX: 0422-322849 O VIA MAIL A info@fbtv-treviso.org

Codice tessuto *			SEC *		
data invio tessuto *		ricevuto il *		congelato [X]	scongelato [ ] liofilizzato [ ]
paziente ricevente *				sesso M [ ]	F [ ]
data di nascita *		Codice Fiscale/Tessera Sanitaria *			
diagnosi *					
tipo di intervento *				urgenza [ ]	elezione [ ]
data impianto *		operatore prof. / dott. *			
struttura utilizzatrice *					

*** campi obbligatori**

REAZIONI / EVENTI AVVERSI GRAVI: eventuali reazioni avverse correlate al trapianto intervenute nel ricevente o eventi avversi gravi correlati al tessuto devono essere immediatamente comunicate telefonicamente al Responsabile FBTV e tramite invio dell'apposita modulistica debitamente compilata presente nel sito http://fbtv-treviso.org

CUSTOMER SATISFACTION	Indicare con una "X" la valutazione dei seguenti indicatori					
	–		----->		+	
	1	2	3	4	5	NOTE
a. Qualità del tessuto						
b. Idoneità confezione						
c. Tempestività consegna						
d. Comunicazione con la Banca						

Data:	Nome e cognome del referente:	Firma:

IN CASO DI ELIMINAZIONE DEL TESSUTO, COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI INDICANDONE LA CAUSA:

[ ] tessuto eliminato perché scaduto	[ ] tessuto eliminato per qualità del tessuto
[ ] tessuto eliminato perché packaging non idoneo	[ ] altro:

Si dichiara, sotto la propria responsabilità, che Il tessuto è stato eliminato e smaltito nel rispetto delle norme attualmente in vigore per i rifiuti speciali.

Data:	Nome e cognome del referente:	Firma:

IN CASO DI RESTITUZIONE DEL TESSUTO ALLA BANCA

Si richiede il ritiro del tessuto in quanto :

Si dichiara, sotto la propria responsabilità, che il tessuto è stato conservato nelle condizioni specifiche previste indicate nella documentazione allegata al tessuto e che la confezione non ha subito danneggiamenti. Le spese di ritiro sono a carico della struttura che lo ha richiesto.

Data:	Nome e cognome del referente:	Firma e Timbro:

Spazio riservato a FBTV

Data:	Firma del Responsabile FBTV per accettazione del reso:

Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus garantisce il trattamento dei dati in ottemperanza al Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679)

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Accordo per la nomina a
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali

ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, con sede legale in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Patrizia Simionato, in qualità di *Titolare del trattamento dei dati personali*, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visto il vigente **Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali** (pubblicato sul sito internet aziendale) il quale stabilisce che *"Nell'ambito della ULSS n. 8 Berica, sono individuati quali Responsabili "esterni" del trattamento dei dati personali, tutti i soggetti esterni (Enti, Cooperative, Ditte, Fornitori, etc...) che, per svolgere la propria attività sulla base di una convenzione o un contratto sottoscritto con l'ULSS, trattino dati di cui è titolare l'ULSS medesima e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (esperienza, capacità ed affidabilità)"*;

Visti i rapporti convenzionali in essere tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il seguente Ente, nei termini sotto indicati:

Denominazione Ente	*Sede*		*Servizio fornito o attività svolta (descrivere sinteticamente)*
Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS	31100 -Treviso	Piazzale Ospedale, 1	Fornitura e *procurement* di tessuti omologhi idonei al trapianto/impianto.

NOMINA

L'Ente richiamato in premessa *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali* effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta,

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti **prescrizioni ed istruzioni** impartite dal Titolare:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *"particolari categorie di dati"* ai sensi dell'art. 9 del GDPR)

esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);

- Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;

- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";

- nominare, al Suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.

- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo *(sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato),* tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.

- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;

- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della convenzione stipulata con l'ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta

l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità *(contabili, fiscali, ecc.)* o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Vicenza-Treviso, _____

Il Titolare
(dr.ssa Patrizia Simionato)

_____

per accettazione
Il Responsabile Esterno
(dr. Giorgio Palù)

_____

***

FBTV
Fondazione
Banca dei Tessuti
del Veneto ETS

Accordo per la nomina a

Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali

ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679

La Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS, con sede legale in Treviso in via dell'Ospedale n. 3, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Giorgio Palù, in qualità di *Titolare del trattamento dei dati personali*, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visti i rapporti convenzionali in essere tra la Fondazione Banca dei tessuti del Veneto ETS e il seguente Ente, nei termini sotto indicati:

Denominazione Ente	*Sede*		*Servizio fornito o attività svolta (descrivere sinteticamente)*
Aulss 8 Berica	36100 - Vicenza	Viale Rodolfi, 37	Richiesta/Utilizzo procurement di tessuti omologhi idonei al trapianto/impianto.

NOMINA

l'Ente quale *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali* effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta.

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti **prescrizioni ed istruzioni** impartite dal Titolare:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;

- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *"particolari categorie di dati"* ai sensi dell'art. 9 del GDPR) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);

Via dell'Ospedale 3 – 31100 Treviso - tel. +39 0422 322280
C.F./P. Iva 04478760269
info@fbtv-treviso.org - info@pec.fbtv-treviso.org
www.fbtv-treviso.org

- Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;

- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";

- nominare, al Suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.

- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo *(sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato),* tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.

- comunicare alla Fondazione il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;

- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della convenzione stipulata con Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla

base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità *(contabili, fiscali, ecc.)* o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Treviso-Vicenza, 1 gennaio 2025

Il Titolare
(Prof. Giorgio Palù)

_____

per accettazione
Il Responsabile Esterno
(dr.ssa Patrizia Simionato)

_____

***